

Rassegna di giurisprudenza in materia consumeristica

a cura di *Andrea Missaglia*

Corte di Cassazione

Sez. III civile, sentenza 12 dicembre 2008, n. 29211; Pres. Di Nanni - Est. Lanzillo - P.M. Finocchi Gheri (concl. conf.); Lo Voi (avv. Fiorito) c. Soc. Enel distribuzione (avv. Gelli, Grasso). Conferma App. Catania 30 settembre 2004.

Va confermata la pronuncia di merito che, a fronte dell'impossibilità di tenere un ricevimento dovuta all'illegittima interruzione della somministrazione di energia elettrica nell'appartamento dove la festa era stata organizzata, abbia condannato il gestore del servizio di distribuzione al pagamento di una somma omnicomprensiva, congrua rispetto all'importo dei danni patrimoniali dimostrati o ipotizzabili, senza liquidare alcunché a titolo di danno non patrimoniale, posto che: a) non è configurabile un danno alle relazioni sociali, in relazione al solo fatto della revoca di un invito, qualora essa sia palesemente non imputabile al malvolere dell'ospite; b) il disagio o il dispiacere per la mancata serata in compagnia non comportano alcun danno non patrimoniale o esistenziale giuridicamente rilevante.

La sentenza in commento, invero succintamente motivata, costituisce applicazione pratica delle note sentenze San Martino.

La parte attrice, che aveva subito un prolungato, illegittimo distacco della corrente elettrica che aveva a sua volta provocato lo scongelamen-

to prematuro e l'ammaloramento di generi alimentari, ha potuto ottenere solo il ristoro del danno patrimoniale (il prezzo di acquisto di detti prodotti e la penale contrattualmente dovuta per la disdetta di un gruppo di intrattenimenti) liquidati, in assenza di prova precisa sul punto, secondo equità.

Nulla è stato, invece, riconosciuto a titolo di ristoro del "danno alle relazioni sociali" e del danno esistenziale (per non aver potuto godere di una festa organizzata nell'immobile proprio in quel giorno).

La sentenza distingue tra il danno alle relazioni sociali, ipoteticamente configurabile, ma insussistente nel caso di specie (in quanto la revoca dell'invito non è certo dovuta a malvolere dell'ospite), e il "disagio e dispiacere" per la mancata serata in compagnia, che non corrisponde ad alcuna fattispecie di danno non patrimoniale sancita legislativamente o a un diritto costituzionalmente garantito.

Corte di Cassazione

Sezione III civile; sentenza 19 luglio 2008, n. 20062; Pres. Di Nanni, Est. Petti, P.M. Marinelli (concl.conf.); Surace (avv. A. e G. Panuccio) c. Soc. Eni (avv. Mirti della Valle). Cassa App. Reggio Calabria 17 luglio 2003.

In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, il fabbricante

che distribuisce bombole a gas, avvalendosi di terzi commercianti, deve esigere da coloro ai quali le consegna tutte le garanzie necessarie a evitare che siano cagionati agli utenti danni da scoppio o da incendio.

Si tratta di un'interessante pronuncia della Corte che si pone in consapevole contrasto con il diretto precedente costituito da Cass. 182/82.

La Cassazione, infatti, dà un'interpretazione estensiva della diligenza richiesta dall'esercente di attività pericolose ex art. 2050 c.c. sino a ricomprendervi anche l'operato dei terzi ai quali è affidata la cosa pericolosa per la sua installazione.

Il precedente orientamento, invece, considerava che, con il passare di mano della cosa o dell'attività, si trasferiva anche la presunzione di responsabilità stabilita dal Codice civile.

Per andare esenti da responsabilità è, dunque, necessario non solo dimostrare di aver adottato ogni precauzione nel maneggio dell'oggetto pericoloso, ma anche di aver scelto accuratamente, formato e controllato i soggetti esterni che prendono in consegna il bene ivi compresi gli utenti finali, ai quali il prodotto deve essere consegnato munito delle necessarie istruzioni per la corretta installazione e utilizzo.

È importante sottolineare come la tutela ex art. 2050 c.c. si aggiunga e non sostituisca quella offerta dagli artt. 114 e segg. C.d.C.

Corte di Cassazione

Sezione II civile; sentenza 27 ottobre 2008, n. 25853; Pres. Pontorieri, Est. Mazziotti Di Celso, P.M. Scardaccione (concl.diff.); Marino e

altri (avv. Otranto) c. Soc. Telecom Italia (avv. Imperiali). Cassa Giud. Pace Eboli 31 marzo 2004.

Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell'art. 1, 11° comma, L. 31 luglio 1997 n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, competente per territorio, sono soltanto quelle contemplate nello stesso articolo; pertanto, la condizione di proponibilità non opera quando l'attore non abbia stipulato alcun contratto di utenza telefonica con la società convenuta e quando si controverta di situazioni soggettive derivanti da rapporti che nulla hanno a che vedere con quello di utenza telefonica.

Corte di Cassazione

Sezione III civile; sentenza 30 settembre 2008, n. 24334; Pres. Vittoria, Est. Talevi, P.M. Fucci (concl.diff.); Lo Schiavo (avv. Romano) c. Soc. Wind Telecomunicazioni. Conferma Giud. Pace Reggio Calabria 27 maggio 2005.

Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell'art. 1, 11° comma, L. 31 luglio 1997 n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom, competente per territorio, sono non soltanto quelle concernenti l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica, ma anche quelle nelle quali si controverta sull'esistenza stessa di tale contratto.

Le due sentenze in rassegna risolvono in modo differente il problema del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause in materia di telefonia.

Si tratta, comunque, di un problema per lo più superato in quanto il nuovo regolamento n. 173/07/Cons dell'Autorità garante per le telecomunicazioni ha delimitato il campo della conciliazione obbligatoria alle sole controversie aventi a oggetto il mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale e ai diritti degli utenti finali stabiliti da norme legislative, delibere dell'autorità, condizioni contrattuali e carte dei servizi.

Le questioni trattate mantengono, però, un certo interesse come indirizzi generali in tema di conciliazione, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni sulla mediazione obbligatoria in numerosi campi del diritto.

La prima pronuncia, in particolare, si segnala in quanto stabilisce che il campo della conciliazione è delimitato dall'oggetto della controversia e non dalla natura delle parti coinvolte (la *res* controversa atteneva, infatti, a un problema di servitù e nulla aveva a che fare con il contratto telefonico in quanto tale).

La seconda pronuncia, invece, affronta il problema, più sottile, delle controversie (purtroppo frequenti) che hanno a oggetto non già l'adempimento o l'inadempimento di contratti esistenti quanto l'esistenza stessa del contratto.

La Corte conclude per la sussistenza anche in questo caso dell'obbligo di previa conciliazione in quanto, diversamente, la conciliazione si renderebbe necessaria solo nel caso in cui il giudice si esprimesse per la sussistenza del contratto. Sarebbe, quindi, necessaria una sentenza parziale sul punto, la sospensione del giudizio per

la proposizione del tentativo di conciliazione e la riassunzione del giudizio dopo la sua conclusione, il tutto in evidente contrasto con i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso.

A parere di chi scrive, però, questa posizione pecca di eccessivo formalismo e, questo sì, rischia di essere fatale ai fini di una celere definizione del giudizio.

Non si può, infatti, dimenticare che i processi nei quali si discute, in via principale, dell'inesistenza del contratto di telefonia sono promossi nella quasi totalità dei casi dall'utente e che eventuali altre domande dipendenti dall'esistenza del contratto o sono domande subordinate promosse dall'attore (per l'ammissibilità delle quali è, comunque, richiesto il tentativo di conciliazione) o sono domande riconvenzionali.

Pretendere che per queste ultime (e solo per queste) venga intrapreso un tentativo di conciliazione mentre è già pendente un giudizio tra le parti non ha alcuna utilità pratica e, anzi, otterrebbe un risultato opposto alla deflazione dei procedimenti giudiziari che si era prefissa il legislatore

Corte di Cassazione

Sez. III civile, sentenza 2 aprile 2009, n. 8012; Pres. Varrone, Est. Lanzillo, P.M. Fucci (concl. diff.); Barchielli e altra (avv. Caponetti, Cappellini) c. Soc. Fiamm (avv. Savini Zangrandi, Albarello), Zia (avv. Nussi). Cassa App. Venezia 11 marzo 2005.

La disciplina dettata dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio è applicabile anche qualora l'organizzazione o l'inter-

mediazione di viaggi sia secondaria o ausiliaria rispetto all'attività principale dell'impresa, purché connotata dal requisito della continuità (nella specie, è stata cassata la pronuncia di merito che aveva ritenuto inapplicabile la convenzione a un produttore di batterie e accumulatori che offriva ai propri clienti viaggi premio in maniera non episodica, circostanza desumibile dall'esistenza di un apposito ufficio e di un impiegato preposto a tale compito).

Va esclusa la gratuità dei viaggi premio, la cui erogazione sia subordinata all'acquisto di prodotti da parte del beneficiario, ricorrendo in tale ipotesi un pagamento, indiretto e anticipato.

Ai fini della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sul contratto di viaggio, un'impresa che ha offerto ai propri clienti viaggi premio può essere considerata come organizzatore qualora si sia posta rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio; mentre dovrà essere ritenuta intermediario, ove risulti che abbia fornito ai turisti un pacchetto di servizi interamente confezionato e da essa direttamente acquistato presso un organizzatore, senza che i viaggiatori abbiano avuto la possibilità di concordare direttamente con quest'ultimo il programma del viaggio, la natura e la qualità dei servizi, i prezzi, e ogni altro aspetto essenziale delle prestazioni e dei servizi resi.

La sentenza in rassegna conferma che, per assumere la responsabilità del tour operator, non occorre essere tour operator ma basta anche solo... produrre batterie per auto!

Il fatto concreto sottoposto all'attenzione della Corte consiste, infatti, in un viaggio premio direttamente organizzato da una nota società produttrice di batterie per autoveicoli conclusosi con un incidente automobilistico.

Correttamente la Cassazione ha attribuito al soggetto che aveva realizzato il viaggio la responsabilità dell'accaduto in quanto, anche se l'attività di tour operator non costituiva la principale attività della convenuta, era comunque organizzata ed era prestata in modo non sporadico a favore dei propri clienti che partecipavano ad apposite iniziative promozionali.

È da segnalare che la Cassazione non ha neppure accolto la tesi defensionale subordinata, secondo la quale la responsabilità doveva essere valutata con minor rigore vista la gratuità della prestazione.

Si è, invece, rilevato come la partecipazione a un'iniziativa promozionale comporti, in realtà, un pagamento indiretto del premio tramite l'acquisto dei prodotti dell'organizzatore il cui prezzo viene fissato in modo tale da tenere conto degli oneri derivanti dai premi.